



L'anno duemiladodici, addì **25 settembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prof. n. 55624 del 20 settembre 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani (entra alle ore 16.32), prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.40), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.10), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragazzino, prof. Alfredo Antonaci (entra ore 19.15), prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Renato Foschi.

Assenti giustificati: prof. Stefano Biagioni, prof. Fabrizio Orlandi e prof. Pierluigi Valenza.

Assenti: prof. Guido Valesini, sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s



25 SET. 2012

ACCORDO QUADRO TRA LA SAPIENZA E LA SOPRINTENDENZA ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (GNAM)

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione sentita la Rip. IV Studenti per la parte di propria competenza.

Su impulso dell'Area Didattica 3 Disegno Industriale della Facoltà di Architettura è stato definito un accordo quadro tra Sapienza e la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Roma (allegato parte integrante) con l'obiettivo di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della stessa, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire, nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale, l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso la Soprintendenza (MIBAC). Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL;
- e) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Le attività di cui all'accordo in parola costituiranno oggetto di specifici atti esecutivi che dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti e nei quali saranno definiti:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Prof. Massimo Bardelli



Senato
Accademico

Presunta dal

25 SET. 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Atti e Convenzioni
Protocollo

uw

Q

- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli della Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Referenti e Responsabili del presente accordo saranno il Rettore o un suo delegato, e la Soprintendente o un suo delegato.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, verrà inoltre istituito un Comitato scientifico con funzioni di:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche dell'Accordo.

L'accordo di collaborazione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo espresso su istanza delle Parti.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito alla accordo quadro proposto.

Allegati parte integrante: accordo quadro.



25 SET. 2012

DELIBERAZIONE N. 378/12

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATO l'accordo quadro tra l'Università di Roma "La Sapienza" e la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Roma;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito della collaborazione di assoluto valore

con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula dell'accordo quadro tra Sapienza e la Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Roma.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

13.5

ACCORDO QUADRO TRA

Sapienza Università di Roma, di seguito denominata "Università", con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, Codice Fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10.04.1943, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università.

E

La **Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea**, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede legale in Roma, viale delle Belle Arti, 131 00196 Roma, Codice Fiscale n. 80218230581 rappresentata dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli, nata a Roma il 02-06-1958, domiciliata per la carica di Soprintendente presso la Sede della Galleria nazionale d'arte moderna.

PREMESSO CHE:

- la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea svolge attività di tutela, conservazione, promozione dell'arte moderna e contemporanea e valorizzazione oltre ad attività di ricerca, promozione e formazione;
- l'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Enti Pubblici;
- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo scopo, tra gli altri, di innovare il sistema dei processi progettuali, comunicativi e produttivi di artefatti e prodotti fisici e immateriali, per consentire il consolidamento e la conservazione del primato italiano nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale rispetto alle istanze europee e internazionali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività del design, della comunicazione visiva e multimediale e della comunicazione museale e alla specializzazione di professionisti del settore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e Soprintendenza intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire, nell'ambito del design e della comunicazione visiva e multimediale, l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo nazionale e a diffonderne le conoscenze.

Art. 3

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei protocolli esecutivi, di cui al successivo art.6 , stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- nelle convenzioni attuative, di cui al successivo art.7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4

(Oggetto)

Università e Soprintendenza intendono collaborare, nell'ambito degli ordinamenti attivi presso l'Università, in attività didattiche istituzionali curriculari, di alta formazione, nelle altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, finalizzate all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da

concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:

- a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
- c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso la Soprintendenza (Mibac). Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL;
- e) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica;
- f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- h) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente Accordo, Università e Soprintendenza si impegnano ad operare congiuntamente su progetti formativi e tematiche di ricerca concordate tra le Parti.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici protocolli esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come esplicitato all'art.6.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Protocolli esecutivi)

Le attività di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi Protocolli esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

I Protocolli esecutivi dovranno indicare:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli della Soprintendenza;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Protocolli esecutivi scaturenti dall'applicazione dell'accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2 e delle attività di cui all'art 4 del presente Accordo, Università e Soprintendenza possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l'Università, sono disciplinati da specifiche Convenzioni attuative per progetti formativi.

Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento emanato dall'Università.

Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l'utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, ne' con l'Università, ne' con la Soprintendenza.

Art. 8

(Responsabili e Comitato scientifico)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato. La Soprintendenza indica quale referente e responsabile del presente accordo la Soprintendente o suo delegato.

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e per il coordinamento delle attività, viene istituito un Comitato scientifico.

Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- individuare e programmare le attività e le iniziative oggetto dell'atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione;
- valutare e proporre ai due Enti eventuali modifiche del presente Accordo.

Oltre ai responsabili o delegati, fanno parte del Comitato Scientifico due rappresentanti dell'Università e due rappresentanti della Soprintendenza designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato Scientifico, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 9

(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Art. 10

(Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e della Soprintendenza possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 14

(Durata e recesso)

Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato Scientifico di cui all'art.8. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 15

(Oneri finanziari e costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 16

(Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 17

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Art. 18

(Registrazione)

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per l'UNIVERSITA'

Il Magnifico Rettore
Prof. Luigi Frati

Per la Soprintendenza alla Galleria
nazionale di arte moderna

La Soprintendente
Dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli